MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Istituto Comprensivo "88° EDUARDO DE FILIPPO"
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N
Via Il Flauto Magico, Lotto I - CAP 80147 – Napoli
☎/🖷 081/7746448 - ☎dir. 081/7748581
Peo: naic8b300n@istruzione.it - Pec: naic8b300n@pec.istruzione.it

www.pon20142020.it

Al Personale Docente
dell'Istituto Comprensivo Statale
"88°Eduardo De Filippo"
LORO SEDI

OGGETTO: disposizione di divieto di assunzione di alcool.

Al fine di compiere il dovere di sicurezza statuito dal combinato disposto di cui all'art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n° 125, recante "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*"[1], nonché al Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006, rubricato: "*Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*"[2], la sottoscritta D.S. dell'Istituzione a margine

DISPONE

[1] ***Legge 30 marzo 2001, n° 125***

Art. 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. *Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.*
2. *Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.*
3. *Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.*
4. *Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.*

[2] ***Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006***

Allegato I (Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità' o la salute dei terzi)

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

il divieto di assunzione di alcolici, neppure prima di iniziare il lavoro o durante le pause pranzo, in quanto ciò comporta un rischio aggiuntivo di tipo comportamentale che può incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di terze persone.

Appare appena il caso di rammentare che "*il luogo di lavoro non è il luogo nel quale possa trovare tutela incondizionata la libertà personale di seguire pratiche pericolose per la propria salute, perché tale libertà va contemperata col diritto degli altri lavoratori o dei terzi di non subire pregiudizio a causa del comportamento alterato dall'assunzione di sostanze alcoliche, tenuto da altri lavoratori*".

Fa presente che il prefato quadro normativo prevede che il medico competente e i funzionari del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASL territorialmente competente, abbiano la facoltà di effettuare controlli alcolimetrici estemporanei nei confronti del personale docente e che il riscontro di livelli di alcol superiore a zero possa comportare l'inidoneità temporanea alla mansione specifica con conseguente demansionamento, oltre ad attivare i procedimenti sanzionatori previsti dalla surrichiamata Legge n° 125/'01 (multa da 516 a 2.582 euro) e dal D. Lgs. n° 81/'08 (per chi non rispetta le disposizioni aziendali arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro), nonché l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Nel parteciparvi della piena disponibilità della scrivente a fornire chiarimenti e approfondimenti sulla problematica in parola, viene colta l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Concetta STRAMACCHIA